

Regime AIUTI DE MINIMIS

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

La soglia de minimis

Gli aiuti concessi, ad una medesima impresa, **in un triennio**, che non superano la soglia dei **200 000 euro** non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

Campo di applicazione

Dal campo di applicazione del nuovo regolamento sono esclusi solo il settore della pesca e dell'acquacoltura, la produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti all'esportazione, gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali, il settore carboniero, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto e gli aiuti alle imprese in difficoltà.

rientrano nel regime de minimis anche il settore dei trasporti e quello della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per il **settore del trasporto su strada** è però contemplata una specifica **soglia di 100 000 euro**.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione corrisponde a tre esercizi finanziari (quello interessato dalla "concessione" ed i due precedenti).